



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLAIO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ORDINANZA

N. 9 DEL 05/02/2026

OGGETTO:

Mareggiata del 19/20/21 gennaio 2026. Revoca Ordinanza Sindacale n. 08 del 02 febbraio 2026. Provvedimento di modifica della disciplina della circolazione

IL SINDACO

Viste:

-)la propria Ordinanza n. 02 del 18.01.2026 con la quale, a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno interessato anche il territorio del Comune di Furci Siculo nelle giornate del 19/20/21 gennaio 2026, sono state disposte, a decorrere dalle ore 21:30 del 18.01.2026 e sino a cessata emergenza, modifiche alla viabilità come di seguito riportate:

- Interdizione al transito veicolare sul Lungomare "C. Garufi";
- Chiusura dell'area e divieto di sosta nel parcheggio Furci Verde;
- Istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione coatta ambo i lati sul Lungomare "C. Garufi";
- Istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione coatta ambo i lati su tutta la Via IV Novembre;
- Istituzione del doppio senso di circolazione sulla Via IV Novembre;
- Sospensione del servizio di sosta a pagamento;

-)la propria Ordinanza n. 08 del 02.02.2026 con la quale, essendo mutate le condizioni che hanno determinato l'adozione delle superiori disposizioni e risultando in corso gli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio e delle contigue arterie viabili interessate dagli eventi calamitosi, si è reso necessario modificare e integrare la circolazione come di seguito riportato:

- Interdizione al transito veicolare sul Lungomare C. Garufi dall'intersezione con la Via C. Colombo fino all'intersezione con la Via Caio Duilio con contestuale divieto di sosta e fermata con rimozione coatta;
- Istituzione del senso unico di marcia Lungomare C. Garufi direzione Catania- Messina dall'intersezione con la Via IV Novembre fino all'intersezione con la Via "C. Colombo" e

autorizzazione alla sosta dei veicoli ambo i lati nel superiore tratto, come prescritto dalla segnaletica;

- Obbligo, per i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (mezzi pesanti), di transitare sulla Via IV Novembre in entrambi i sensi di marcia;
- Interdizione al transito nella Via Oriente e nella Via Monza;
- Autorizzazione all'accesso e alla sosta nell'area antistante "Furci Verde";

Considerato che sono mutate le condizioni che hanno determinato l'adozione della citata Ordinanza n. 08/2026. Nello specifico, allo stato attuale, la zona del Lungomare già interdetta al transito veicolare, è stata sgomberata dai detriti e, da verifiche effettuate, risulta parzialmente percorribile;

Ritenuto, pertanto, di revocare la propria Ordinanza n. 08/2026 e di disporre, con decorrenza 07 febbraio 2026 fino a nuove disposizioni, una nuova disciplina della circolazione come di seguito riportato:

- Istituzione del senso unico di marcia, *per tutti i veicoli*, sul Lungomare C. Garufi direzione Catania- Messina dall'intersezione con la S.S. 114 all'intersezione con la Via A. Spinelli con contestuale divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle aree di cantiere individuate da apposita segnaletica;
- Istituzione del senso unico di marcia direzione Messina -Catania, *per tutti i veicoli*, lungo tutta la Via IV Novembre dall'intersezione con la Via Spinelli. E' consentita la sosta dei veicoli negli spazi individuati da apposita segnaletica;
- Inversione dell'attuale senso di marcia nella Via C. Colombo percorribile nella direzione da Via IV Novembre al Lungomare C. Garufi;
- Interdizione al transito veicolare nella Via Oriente;
- E' consentito il transito nella Via Monza percorribile nella direzione da Lungomare C. Garufi a Via IV Novembre;
- E' consentito l'accesso e la sosta nell'area antistante "Furci Verde", con le modalità indicate dall'apposita segnaletica;

Ritenuto, altresì, di disporre la riattivazione del servizio "sosta a pagamento" sulla Via IV Novembre, con decorrenza 09 febbraio 2026;

Sentiti gli uffici comunali competenti;

Richiamati che:

-) l'art. 5 del codice della strada – D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato "*regolamentazione della circolazione in generale*", stabilisce espressamente, al comma 3°, che "*i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali*";
-) l'art. 6 comma 5° della sopraindicata normativa prevede e specifica, altresì, che le ordinanze di che trattasi sono emanate: "*a) per le strade e autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c)*

per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco”;

-) l’art. 7 del codice della strada – D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato *“regolamentazione della circolazione nei centri abitati”*, prevede espressamente la possibilità per i Comuni, nei centri abitati, di poter *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*;

Considerato che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati sono, in linea generale, espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 15/05/2019, n. 592);

Visti:

- le Circolari del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- il Piano di Protezione Civile Comunale;
- il Decreto Legislativo nr. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
- il vigente codice della strada (D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i.) e il relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m.);
- il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo nr. 267/2000, artt. 50 e 54 e per i poteri da essi conferiti;
- l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

STABILISCE

per i motivi innanzi indicati, di revocare la propria Ordinanza n. 08 del 02.02.2026.

ORDINA

con decorrenza **07 febbraio 2026** e fino a nuove disposizioni,

- Istituzione del senso unico di marcia, **per tutti i veicoli**, sul Lungomare C. Garufi direzione Catania- Messina dall’intersezione con la S.S. 114 all’intersezione con la Via A. Spinelli con contestuale divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle aree di cantiere individuate da apposita segnaletica;
- Istituzione del senso unico di marcia direzione Messina - Catania, **per tutti i veicoli**, lungo tutta la Via IV Novembre dall’intersezione con la Via Spinelli. E’ consentita la sosta dei veicoli negli spazi individuati da apposta segnaletica;
- Inversione dell’attuale senso di marcia nella Via C. Colombo percorribile nella direzione da Via IV Novembre a Lungomare C. Garufi;
- Interdizione al transito veicolare nella Via Oriente;
- E’ consentito il transito nella Via Monza percorribile nella direzione da Lungomare C. Garufi a Via IV Novembre;

- E' consentito l'accesso e la sosta nell'area antistante "Furci Verde", con le modalità indicate dall'apposita segnaletica.

La riattivazione del servizio "sosta a pagamento" sulla Via IV Novembre, con decorrenza **09 febbraio 2026**;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale in conformità a quanto previsto dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento: all'Area Tecnica – UTC, al Settore Vigilanza ognuno per le proprie competenze; al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva, alla S.A.E.T. srl.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

AVVERTE

-) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

-) che i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l'installazione e l'esposizione dei segnali stradali verticali previsti dal Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada e delle relative figure.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Matteo G. Francilia